

MARCO PORCEDDU CILIONE

Notaio

Repertorio n. 63660

Raccolta n. 25695

= VERBALE DI ASSEMBLEA =

= REPUBBLICA ITALIANA =

L'anno duemilaventi, il giorno 28 (ventotto)

del mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti trenta.

In Verona, Piazza Frugose n. 8, presso la Sala Parrocchiale della Chiesa Don Carlo Steeb.

Avanti a me dottor Marco Porceddu Cilione, Notaio in Verona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona,

è presente la signora:

- Bertacco Maria Sole, nata a Verona il giorno 6 ottobre 1991, residente a Lavagno, Via Fiume n. 4, Codice fiscale BRT MSL 91R46 L781V.

Detta comparente, della cui identità personale sono io Notaio certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione Pro-Tempore della:

"A.G.A.R.A.S. ODV Associazione Genitori Amici Ragazzi San Patrignano", con sede in Verona, Via Goffredo Mameli n. 1, costituita con atto in data 19 maggio 1989 n. 172077 di repertorio del Notaio Sebastiano Mazzotta, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo, è stata convocata, a norma di statuto, l'assemblea della predetta associazione al fine di discutere e deliberare, in sede straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1) adeguamento dello Statuto alla normativa del D.lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore),

e mi richiede di verbalizzare la riunione per quanto riguarda il punto 1) del medesimo ordine del giorno, invitandomi a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni da essa adottate in relazione all'argomento stesso.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

La comparente, quale Presidente dell'Assemblea,

dichiara:

- che sono presenti, in proprio o per delega, n. trentadue associati su n. trentasei totali attualmente iscritti;

- che sono presenti per l'Organo Amministrativo la Presidente, sopra generalizzata, e, del Consiglio Direttivo; la Tesoriera signora Cappelletti Bruna assenti giustificata Antonini Nicole, Prati Enrico e Nardi Paola;

- che la convocazione è regolare e sono parimenti regolari le deleghe acquisite agli atti dell'associazione;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita.

Ella mi invita a fungere da segretario dell'Assemblea, per l'argomento n. 1) all'ordine del giorno.

Sul medesimo argomento la Presidente espone ai presenti le ra-

Registrato all'Ufficio
delle Entrate di
Verona
il 03/11/2020
al N. 33183
Serie 1T
€. 200,00



gioni che impongono di adeguare lo statuto vigente ai requisiti richiesti dalla recente normativa sul Terzo Settore, al fine di poter ottenere direttamente l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), una volta istituito.

Propone pertanto di adottare il testo aggiornato di statuto che illustra all'Assemblea, precisando che le modifiche effettuate sono essenzialmente quelle necessarie per l'adeguamento alla normativa sul Terzo Settore.

Si apre la discussione ed alcuni associati prendono la parola per chiedere chiarimenti ed approfondire le proposte fatte.

A questo punto la Presidente mette ai voti l'approvazione del nuovo testo di statuto.

Dopo prova e controprova, per alzata di mano, nessuno contrario o astenuto, all'unanimità, l'assemblea

DELIBERA

di adottare un nuovo testo di statuto come proposto dalla Presidente.

La Presidente mi consegna tale testo, che viene allegato al presente verbale sub **A**), sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, dispensandomi la medesima, con l'assenso dei presenti, dal darne lettura.

Null'altro essendovi a deliberare sull'argomento in oggetto, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea per la parte qui trattata, essendo le ore diciotto e minuti cinquanta.

La Presidente del Consiglio Direttivo viene delegata all'espletamento di tutte le formalità richieste per l'esatto adempimento della presente deliberazione, con facoltà di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità.

Viene conferita alla Presidente del Consiglio Direttivo espressa delega affinché, qualora alla data della operatività della RUNTS non fosse ancora intervenuta l'approvazione della presente delibera da parte dei competenti uffici la Presidente possa chiedere al Notaio di procedere ai controlli di cui all'articolo 22 del C.T.S. ed al successivo deposito al RUNTS. Imposte e spese di questo atto e sue conseguenti sono a carico dell'associazione.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su un foglio occupato per due facciate e parte della terza, io Notaio ho dato lettura alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive qui in calce, nonché in calce ed a margine dell'allegato statuto alle ore diciannove.

F.to Maria Sole Bertacco

F.to Marco Porceddu Cilione Notaio (L.S.)

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

A.G.A.R.A.S. ODV Associazione Genitori Amici Ragazzi San Patrignano.

Assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via G. Mameli 1 nel comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione A.G.A.R.A.S. non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e civile nell'ambito del disagio sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- ☐ Operare a favore di tossicodipendenti nella prevenzione, inserimento in strutture abilitate al recupero e reinserimento nella società civile e lavorativa;
- ☐ Offrire un servizio di aiuto e confronto con le famiglie in difficoltà;
- ☐ Informare e sensibilizzare costantemente gli enti pubblici riguardo ai vari aspetti del problema tossicodipendenza;
- ☐ Promuovere iniziative tali da coinvolgere e sollecitare le competenti strutture pubbliche a un reale e operativo interessamento;
- ☐ Offrire il servizio di INFORMAGIOVANI, uno sportello gratuito di consulenza, informazione e orientamento in diversi sportelli situati nei vari Comuni di Verona e provincia;
- ☐ Offrire il servizio di prevenzione nelle scuole attraverso dei format e testimonianze di ragazzi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- ☐ Colloqui individuali per individuare la struttura più idonea ed inserimento nella stessa;
- ☐ Sportello settimanale aperto alle famiglie con i ragazzi in percorso; sportello settimanale rivolto alle famiglie bisognose di sostegno;
- ☐ messa a disposizione di due appartamenti in supporto al reinserimento sociale e lavorativo;
- ☐ collaborazione con SerD di Verona, Provincia e Regione; servizi sociali del Comune e Provincia e rete con associazioni;
- ☐ gestione degli sportelli nella formazione, scuole, tempo libero e lavoro;
- ☐ format e successiva discussione sul disagio.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- ☐ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☐ essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- ☐ votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- ☐ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;

- ☐ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- ☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ☐ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- ☐ Assemblea degli associati
- ☐ Consiglio direttivo
- ☐ Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)



L'assemblea:

- ☐ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ☐ approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sull'esclusione degli associati
- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- ☐ ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 16

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione

dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da numero 5 (cinque) componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ☐ amministra l'organizzazione,
- ☐ attua le deliberazioni dell'assemblea,
- ☐ predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- ☐ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- ☐ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- ☐ disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione

ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- ☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- ☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- ☐ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- ☐ quote associative;
- ☐ contributi pubblici e privati;
- ☐ donazioni e lasciti testamentari;
- ☐ rendite patrimoniali;
- ☐ attività di raccolta fondi;
- ☐ rimborsi da convenzioni;
- ☐ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- ☐ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del pa-

trimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della orga-

nizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo Direttivo.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme che si rilascia per uso fiscale.

Verona, lì 21 DICEMBRE 2020

